Anno 1873. Roma - Lunedì, 4 Agosto Num. 214.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA ....L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA ....L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1503 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a dare piena e intera esecuzione alla Convenzione postale fra l'Italia e l'Impero Germanico, firmata a Berlino addì 11 maggio 1873, e le cui ratificazioni furono ivi scambiate addì 10 luglio 1873.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 11 luglio 1873.

VITTORIO EMANUELE

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Una Convenzione postale essendo stata conchiusa tra il Regno d'Italia e l'Impero Germanico, e dai rispettivi Plenipotenziarii sottoscritta a Berlino addì undici maggio del corrente anno mille ottocento settantatrè;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore di Germania, animati dal desiderio di migliorare e facilitare le relazioni postali fra i due paesi, hanno determinato di stipulare un trattato postale, al quale effetto hanno nominato per loro Plenipotenziarii:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il signor Conte Edoardo de Launay, Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, e

Sua Maestà l'Imperatore di Germania,

Il signor Enrico Stephan, Direttore Generale delle Poste, e il signor Guglielmo Günther, Consigliere intimo delle Poste; i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona debita forma, sono convenuti nei seguenti articoli:

Art. 1. Fra l'Amministrazione delle Poste d'Italia e l'Amministrazione delle Poste della Germania vi sarà un cambio periodico e regolare in pieghi chiusi:

di lettere ordinarie,
di biglietti postali,
di lettere ed altri oggetti raccomandati,
di giornali e stampe,
di campioni di merci,
di carte commerciali o d'affari, e di manoscritti.

Il cambio dei pieghi chiusi avrà luogo:

a) per la via d'Austria,
b) per la via di Svizzera,
c) per la via di Francia, ed, occorrendo, per la via del Belgio.

I pieghi saranno sempre inoltrati a destino per la via più celere; ma, nel caso che più vie offrissero eguale celerità, l'Amministrazione speditrice sarà arbitra della scelta.

Le due Amministrazioni si riservano di designare gli uffizi, per mezzo dei quali le corrispondenze saranno reciprocamente spedite.

Art. 2. Le spese del transito dei pieghi attraverso il territorio dell'Austria, della Svizzera, della Francia e del Belgio saranno sostenute da ciascuna Amministrazione per i pieghi che avrà spedito.

Tuttavia l'intiero prezzo di transito sarà pagato da quella delle Amministrazioni interessate, che avrà ottenuto condizioni più favorevoli dalle Amministrazioni intermedie, coll'obbligo all'altra Amministrazione di rimborsare la spesa che si riferirà ai propri pieghi.

Art. 3. I mittenti di lettere ordinarie spedite dall'Italia in Germania o dalla Germania in Italia, potranno francarle, pagandone anticipatamente il porto fino a destino, ovvero lasciare la tassa a carico dei destinatari.

Gli oggetti raccomandati, i biglietti postali, le carte commerciali o d'affari, i campioni di merci, i giornali e le stampe dovranno sempre essere affrancati anticipatamente fino a destino.

Art. 4. La tassa delle lettere semplici cambiate fra l'Italia e la Germania è fissata:

1° A 30 centesimi per le lettere affrancate in Italia, ed a due *groschen* e mezzo per le lettere affrancate in Germania;

2° A 60 centesimi per le lettere non francate a destinazione dell'Italia, ed a cinque *groschen* per quelle non francate a destinazione della Germania.

Sarà considerata come semplice la lettera che non superi il peso di 15 grammi; oltre questo peso si aggiungerà un porto per ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi.

I biglietti postali saranno agguagliati alle lettere ordinarie affrancate.

Art. 5. La tassa di francatura dei giornali, gazzette, opere periodiche, libri in rustico od anche rilegati, fogli di musica stampati o manoscritti, cataloghi, prospetti, annunzi ed avvisi diversi stampati, incisi, litografati od autografati, e delle incisioni, litografie e fotografie, che saranno spediti, sia dall'Italia in Germania, sia dalla Germania in Italia, è fissata come appresso:

A cinque centesimi per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi in Italia.

A mezzo *groschen* per 50 grammi o frazione di 50 grammi in Germania.

Per godere della moderazione di tassa accordata dal presente articolo, gli oggetti sopradescritti dovranno essere posti sotto fascia od anche semplicemente piegati. Essi non dovranno contenere alcun manoscritto, eccettochè l'indirizzo, la firma del mittente e la data.

Tuttavia è permessa nei listini di cambio e nelle circolari l'indicazione del prezzo delle mercanzie. Le prove di stampa possono contenere le relative correzioni a mano, ed avere annesso il testo originale manoscritto.

Gli oggetti sopraccennati, a cui riguardo non fossero osservate queste condizioni, o che non fossero francati, saranno considerati come lettere e tassati come tali.

Nessuno invio di giornali o d'altre stampe dovrà eccedere il peso di un chilogramma.

Per eccezione alle disposizioni suddette, i giornali, le gazzette e le opere periodiche pubblicate in uno dei due paesi e spedite agli uffizi postali dell'altro paese dagli editori, saranno francate soltanto fino al confine del paese d'origine, e non saranno soggetti ad altre tasse, fuorchè a quelle fissate per gli oggetti della stessa natura nell'interno del paese d'origine.

Resta inteso che le disposizioni contenute nel presente articolo non infirmeranno in alcun modo il diritto, che hanno i Governi rispettivi, di non eseguire nel proprio territorio il trasporto e la distribuzione di quegli oggetti indicati al detto articolo, riguardo ai quali non si fossero osservate le leggi, le ordinanze e i decreti che regolano le condizioni della pubblicazione e circolazione di essi tanto in Italia che in Germania.

Art. 6. La tassa di francatura dei campioni di merci, scambiati fra i due paesi, è fissata per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi:

in Italia a cinque centesimi, e
in Germania a mezzo *groschen*.

Per godere della moderazione di tassa accordata dal presente articolo, i campioni di merci dovranno esser posti sotto fascia, od in modo che si possano facilmente verificare, non mai però in boccette di vetro, od accomodati entro scatole di legno, di latta o di simili materie dure. Inoltre non dovranno avere valore venale, nè recare alcuno scritto, cifra o segno qualunque, tranne l'indirizzo, la firma del mittente, un marchio di fabbrica o di commercio, e numeri d'ordine e di prezzo.

I campioni, che non riunissero le condizioni sopraccennate, o che non fossero francati, saranno considerati e tassati come lettere.

Nessun invio di campioni di merci dovrà eccedere il peso di 250 grammi.

Art. 7. La tassa delle carte di commercio o d'affari e dei manoscritti cambiati fra i due paesi è fissata per ogni 100 grammi, o frazione di 100 grammi, cioè:

in Italia a 30 centesimi,
in Germania a due *groschen* e mezzo.

Per godere della moderazione di tassa accordata dal presente articolo, gli oggetti sopra descritti dovranno essere posti sotto fascia, e non contenere alcuna lettera o nota, che abbia il carattere di corrispondenza attuale e personale.

Gli oggetti suindicati che non riunissero siffatte condizioni, o che non fossero francati, saranno considerati e tassati come lettere.

Nessun invio di carte di commercio, d'affari o di manoscritti potrà eccedere il peso di un chilogramma.

Art. 8. Le corrispondenze di qualunque specie, cambiate fra le due Amministrazioni, potranno essere affrancate coi francobolli del paese d'origine.

Gli oggetti insufficientemente francati saranno tassati come lettere non franche, fatta deduzione del valore dei francobolli che recano.

Art. 9. Le corrispondenze di qualunque specie, cambiate fra i due paesi, potranno essere spedite con raccomandazione.

Gli oggetti raccomandati saranno sottoposti, oltre alla tassa di francatura stabilita dai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7, ad un diritto fisso:

di 30 centesimi, se originari dell'Italia, e
di 2 *groschen*, se originari della Germania.

Il mittente di un oggetto raccomandato potrà chiedere una ricevuta di ritorno. Per ogni ricevuta si pagherà una tassa:

di 20 centesimi in Italia, e
di 2 *groschen* in Germania.

Art. 10. In caso di perdita di un oggetto raccomandato, l'Amministrazione, sul cui territorio la perdita avrà avuto luogo, pagherà al mittente od al destinatario, secondo i casi, un'indennità:

di 50 lire, se l'oggetto è orginario dell'Italia, e

di quattordici scudi se è originario della Germania, eccettuato il caso di forza maggiore.

Resta inteso che il reclamo non sarà ammesso che entro i sei mesi dalla data della consegna dell'oggetto stesso; trascorso questo termine, il reclamante non avrà più diritto ad alcuna indennità.

Art. 11. Ciascuna Amministrazione riterrà per intiero le tasse riscosse sul suo territorio, in virtù dei precedenti articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

È formalmente convenuto fra le Parti contraenti che gli oggetti indicati nei suddetti articoli, e che saranno stati regolarmente francati fino a destino, non potranno, sotto pretesto o titolo alcuno, essere gravati nel paese di destino di una tassa o di un diritto qualunque, a carico dei destinatari.

Art. 12. Le Amministrazioni delle Poste d'Italia e di Germania potranno spedirsi, reciprocamente sciolte, le corrispondenze di qualunque natura, originarie o a destino dei paesi, cui esse servono di mediazione.

A tali corrispondenze saranno applicate per la percorrenza sul territorio Italo-Germanico le tasse stabilite dalla presente Convenzione, e per la percorrenza estera le tasse determinate dalle Convenzioni postali coi paesi esteri interessati.

Le due Amministrazioni regoleranno di comune accordo le condizioni speciali di questo cambio.

Art. 13. L'Amministrazione delle Poste d'Italia e l'Amministrazione delle Poste germaniche si accordano reciprocamente il diritto di transito, sui rispettivi territori, dei pieghi chiusi, che gli uffizi italiani e germanici potranno cambiare coi paesi esteri ai quali l'Italia e la Germania possono servire di mediazione, al prezzo di sei lire per chilogramma di lettere, e di 80 centesimi per chilogramma di stampe e campioni di merci, allorchè, ben inteso, il trasporto abbia luogo coi mezzi ordinari, di cui dispongono le due Amministrazioni.

Riguardo ai pieghi chiusi, cambiati col mezzo dei piroscafi delle due nazioni, il trasporto sarà effettuato alle condizioni che la nazione più favorita avrà ottenuta dall'Amministrazione intermediaria.

Art. 14. La sola corrispondenza relativa al servizio postale sarà spedita in franchigia.

Art. 15. I conti relativi alla trasmissione delle corrispondenze saranno compilati ogni mese da ciascuna Amministrazione per ciò che concerne le spedizioni dell'altra. Questi conti dopo essere stati verificati saranno riassunti ogni trimestre in un conto generale. Nel ragguaglio delle monete il *silbergroschen* sarà computato di 12 centesimi e mezzo. Il saldo di questo conto trimestrale sarà stabilito in moneta del paese dell'Amministrazione creditrice, e pagato, o in cambiale su Roma, se il bilancio è in favore dell'Amministrazione italiana, od in cambiale su Berlino, se il bilancio è in favore dell'Amministrazione germanica.

Art. 16. Le Amministrazioni delle Poste d'Italia e di Germania stabiliranno, di comune accordo, la forma dei conti di cui tratta l'articolo 15 precedente, come pure tutte le disposizioni particolari necessarie per assicurare l'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 17. Il cambio delle corrispondenze fra l'Italia ed il Granducato di Lussemburgo si effettuerà secondo le regole stabilite dagli articoli precedenti per il servizio postale tra l'Italia e la Germania, la quale si incarica della liquidazione delle tasse per la percorrenza nel Lussemburgo.

Art. 18. La presente Convenzione sarà posta in vigore al più presto possibile, e rimarrà obbligatoria fino a che non venga denunziata, un anno prima, da una delle parti contraenti.

Durante questo ultimo anno la Convenzione continuerà ad avere il suo effetto pieno ed intiero, senza pregiudizio della liquidazione e del saldo dei conti fra le Amministrazioni dei due paesi dopo trascorso codesto termine.

Sono abrogate, dal giorno dell'effettuazione della presente Convenzione, tutte le disposizioni o stipulazioni anteriori tra i due paesi, relative al cambio delle corrispondenze.

Art. 19. La presente Convenzione sarà ratificata, ed il cambio delle ratifiche avrà luogo a Berlino il più presto possibile.

In fede di che, i Plenipotenziarii rispettivi l'hanno firmata in doppio esemplare, e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatta a Berlino, addì 11 maggio 1873.

(L. S.) E. Launay.
(L. S.) E. Stephan.
(L. S.) G. Günther.

Noi avendo veduta ed esaminata la qui sovrascritta Convenzione ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date a Roma addì otto del mese di giugno l'anno del Signore milleottocento settantatrè, vigesimo quinto del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

Il N. 1502 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Visto il regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Parma approvato con R. decreto 20 ottobre 1867;

Visto il nuovo regolamento deliberato dal Consiglio provinciale di Parma nelle sedute dei 17, 18, 19 e 20 marzo 1871, e del 18 e 28 dicembre 1872;

Visto il parere emesso dal Consiglio Superiore di sanità in seduta dei 3 marzo ultimo scorso;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza dei 10 giugno corrente anno;

Vista la legge 12 giugno 1866, n° 2967;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Parma, composto di numero dodici articoli, e da munirsi del visto del Nostro Ministro dell'Interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto, in un col detto regolamento, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1873.

VITTORIO EMANUELE

G. LANZA.

Regolamento *per la coltivazione del riso nella provincia di Parma.*

Art. 1. La coltivazione del riso è permessa nei terreni distanti:

a) Dalle case non dipendenti dal fondo coltivato a risaia, a meno di permesso ottenuto dal proprietario, per una distanza minore, M. 200
b) Dagli aggregati di case da 100 a 300 abitanti . . . . » 800
c) Dagli aggregati di case da 301 a 2000 abitanti . . . . » 1500
d) Dagli aggregati di case da 2001 a 3000 abitanti . . . . » 2500
e) Dagli aggregati di case da 3001 a più abitanti . . . . » 3500
f) Dalla città di Parma . . . » 5000

Art. 2. Nel territorio a monte della via Emilia la distanza dei terreni coltivati a riso non potrà essere minore di metri 5000 dal capoluogo di comune, e di metri 1500 da qualunque aggregato di abitazioni, osservando inoltre la disposizione del primo capoverso dell'articolo precedente quanto alle case isolate.

Art. 3. Le distanze di cui nei due articoli precedenti si misurano sulla retta che unisce i due punti più prossimi fra loro dal perimetro degli aggregati di abitazioni al perimetro dei terreni coltivati a risaia.

Art. 4. Pei terreni acquitrinosi o paludosi nei quali non è utilmente praticabile la coltivazione asciutta, le distanze potranno essere ridotte alla metà.

La qualità dei terreni paludosi o acquitrinosi, sui quali potrà coltivarsi il riso alla distanza minore della metà dell'ordinaria, sarà in ciascun caso dichiarata dalla Giunta municipale e riconosciuta dall'autorità governativa, dietro parere favorevole della Deputazione provinciale e del Consiglio sanitario provinciale.

La preaccennata dichiarazione della Giunta municipale dovrà essere comunicata ai comuni limitrofi prima di venir sottoposta al parere del Consiglio sanitario provinciale e della Deputazione, affinchè essi possano alla occorrenza far valere le loro opposizioni.

Art. 5. Qualora l'esperienza dimostrasse che la pubblica salute soffrisse detrimento dall'apertura di una risaia, il prefetto, sentito il Consiglio sanitario della provincia, ordinerà l'abolizione della risaia stessa.

Art. 6. Il terreno coltivato a risaia dovrà:

1° Avere una ragione di presa d'acqua sufficiente;

2° Essere sistemato in modo che l'acqua sia mantenuta in deflusso continuo, comunque lento;

3° Essere disposto in guisa da rimanere asciutto al ritirarsi delle acque;

4° Avere assicurato il libero sfogo delle acque defluite, sicchè non ne avvengano stagnamenti e rigurgiti;

5° Essere provveduto di quelle opere che fossero necessarie per garantire i fondi e fabbricati vicini dalle infiltrazioni ed inondazioni.

Art. 7. I locali destinati all'abitazione, esistenti nel fondo coltivato a riso o destinati al ricovero delle persone che lavorino nelle risaie, dovranno essere costrutti e mantenuti in modo da escludere dai medesimi ogni infiltrazione, e provveduti di sana acqua potabile.

Art. 8. I lavori delle risaie dovranno cominciarsi soltanto un'ora dopo il levar del sole ed essere sospesi un'ora prima del tramonto.

Art. 9. Le erbe sarchiate nel terreno delle risaie dovranno essere esportate in terreno asciutto e deposte in modo da evitare la loro putrefazione.

Art. 10. La dichiarazione di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1866 dovrà essere fatta entro il mese di marzo, per coltivare a riso il fondo nell'anno stesso.

Essa dovrà indicare:

La ubicazione, i confini e la estensione del terreno.

Il nome e cognome del proprietario;

La ragione della presa d'acqua;

La via di scolo.

Alla dichiarazione saranno uniti la mappa del terreno e i documenti necessari a comprovare le condizioni suespresse.

Art. 11. Le Giunte municipali avuta comunicazione della dichiarazione, potranno ordinare ispezioni locali per verificare se sussistano le condizioni volute dalla legge e dal regolamento.

Le spese relative sono a carico del dichiarante.

Art. 12. Le risaie in esercizio all'epoca in cui l'attuale regolamento andrà in vigore sebbene comprese entro le distanze fissate dal nuovo regolamento, potranno essere mantenute per anni tre, osservando le condizioni del regolamento ora in vigore.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

Il Num. DCXCIII (*Serie 2ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società stabilita a Napoli col titolo di *Impresa Industriale Italiana di costruzioni metalliche*, col capitale di lire, 1,500,000, diviso in n. 6000 azioni da lire 250 ciascuna, e per lo scopo di eseguire qualunque lavoro in metallo per la navigazione, l'agricoltura e le ferrovie (ponti, tettoie metalliche, *tramways* ed altro), e di comprare e vendere metalli grezzi, lavorati e macchine;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

La Società anonima per azioni al portatore, sedente in Napoli sotto la denominazione di *Impresa Industriale Italiana di costruzioni metalliche*, e costituitasi a Roma con l'atto pubblico del 18 marzo 1873, rogato Alessandro Bacchetti, al n. 1126 di repertorio, è autorizzata, e il suo statuto, che sta alligato all'atto costitutivo predetto, è approvato colle modificazioni prescritte dall'art. 2° del presente decreto.

Art. II.

Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) Nell'art. 5 è cancellato il capoverso che comincia colle parole « I dieci membri fondatori » e che termina colle parole « parti eguali tra loro. »

b) In fine dell'art. 9 sono aggiunte queste parole: « avvenendo il caso che i detti sottoscrittori ne abbiano fatto cessione ad altri. »

c) Nell'art. 19 sono cancellate le parole « un azionista del gradimento » e vi è sostituita la parola « alcuno. »

d) Nello stesso articolo 19, dopo le parole « Consiglio di amministrazione » sono inscrite le parole « Nessun consigliere potrà cumulare o ricevere più di un mandato. »

e) Nell'art. 24, dopo le parole ivi due volte ripetute « la metà » sono inserite le parole « più uno. »

f) Nell'art. 26, dopo le parole « il Consiglio può delegare » sono inserite le parole « sotto la sua responsabilità. »

g) Nell'art. 33, dopo le parole « nella riunione si troveranno » sono inserite le parole « presenti almeno dodici azionisti e ».

h) Nel medesimo art. 33, dopo le parole « seconda convocazione » sono inserite le parole « prima che passi un mese. »

i) Nel ripetuto art. 33, alle ultime parole « su cui avrà luogo la doppia convocazione » sono sostituite le parole « pubblicata nell'avviso per la prima convocazione. »

k) Nell'art. 37, alle parole « lettera d » sono sostituite le parole « e dal precedente articolo 36 alla lettera d. »

l) Nello stesso art. 37, dopo le parole « voti rappresentati nell'adunanza » sono inserite le parole « e la rappresentanza dei due quinti almeno delle azioni emesse. »

m) Nell'art. 44 sono cancellate le parole « per un tempo non minore di due anni. »

Art. III.

La Società contribuirà nelle spese degli uffizi d'ispezione per lire 150 annuali, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 23 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Il Num. DCXCV (*Serie 2ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società pel commercio delle granaglie e dei bozzoli stabilita in Palmanova col nome di *La Concordia* e col capitale nominale di lire 84,000 diviso in n. 300 azioni da lire 280 ciascuna;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

La Società anonima per azioni nominative, denominatasi *La Concordia*, sedente in Palmanova ed ivi costituitasi coll'atto pubblico del 25 maggio 1873, rogato Pietro Domini, ai numeri 473 e 200 di repertorio, è autorizzata, e il suo statuto, che sta inserto all'atto costitutivo predetto, è approvato colle modificazioni prescritte dall'art. 2 del presente decreto.

Art. II.

Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) Nell'art. 1 alla parola « duecento » è sostituita la parola « duecento quaranta ».

b) Nell'art. 6 dopo le parole « Consiglio di amministrazione » sono inserite queste: « Le sue deliberazioni sono prese alla maggioranza assoluta dei voti, e sono valide quando all'adunanza siano intervenuti almeno 5 dei suoi componenti. »

c) In fine dell'art. 8 sono aggiunte le parole « il tutto ai termini dell'art. 138 del Codice di commercio. »

d) In fine dell'art. 10 sono aggiunte le parole: « Il consuntivo approvato dall'assemblea sarà pubblicato e trasmesso in copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. »

e) Nell'art. 12 alle parole « di un decimo degli azionisti » sono sostituite le parole « di dieci azionisti i quali rappresentino un quarto delle azioni emesse. »

f) Nello stesso articolo 12 dopo la parola « maggioranza » è inserita la parola « assoluta. »

g) Nell'art. 13 dopo le parole « abbandonata la Società e » sono inserite le parole « previo l'adempimento delle formalità stabilite dagli articoli 153 e 154 del Codice di commercio. »

h) L'art. 14 è soppresso.

i) Nell'art. 15 alle parole « la presidenza » sono sostituite le parole « il Consiglio di amministrazione. »

k) Nell'art. 16 alle parole « il presidente » sono sostituite le parole « il Consiglio di amministrazione. »

l) Nell'articolo 20 dopo le parole « registri della Società » sono inserite le parole « sui quali sarà apposta la dichiarazione firmata dal cedente e dal cessionario o da un loro mandatario speciale ai termini dell'art. 150 del Codice di commercio. »

m) Nello stesso articolo 20 dopo le parole « amministrazione della Società » sono inscrite le parole « fermo ben inteso il disposto dell'articolo 110 del Codice di commercio. »

n) Nell'art. 22 alle parole « almeno un quinto degli azionisti » sono sostituite le parole « almeno quindici azionisti che rappresentino la metà delle azioni emesse. »

o) In fine dello stesso art. 22 sono aggiunte le parole « la quale però non è richiesta per lo scioglimento anticipato della Società. »

Art. III.

La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 50 annuali pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1º luglio 1873.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il Num. DCXCVI (*Serie 2ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della *Società Vinicola Torinese* per la fabbricazione e smercio del vino da pasto e anche del vino di lusso stabilita in Torino col capitale nominale di lire 1,250,000 diviso in n. 10,000 azioni da lire 125 ciascuna;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

La Società anonima per azioni al portatore denominatasi *Società Vinicola Torinese*, sedente in Torino ed ivi costituitasi coll'atto pubblico del 29 aprile 1873, rogato Giuseppe Ghilià, al n. 238 di repertorio, è autorizzata, e il suo statuto, che sta unito all'atto costitutivo predetto, per farne parte integrante, è approvato colle modificazioni prescritte dall'art. 2 del presente decreto.

Art. II.

Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) Nell'art. 5 dopo le parole « il sottoscrittore delle azioni » sono inserite le parole « non ostante qualunque cessione che ne facesse. »

b) Nell'art. 6 dopo le parole « immischiarsi nell'amministrazione » sono inserite le parole « salvo ben inteso il disposto dell'art. 110 del Codice di commercio. »

c) Nell'art. 16 alla parola « trenta » è sostituita la parola « venti. »

d) In fine dello stesso art. 16 sono aggiunte queste parole: « Per l'aumento del capitale oltre le lire 1,250,000, per la proroga della durata sociale, e per le modificazioni allo statuto, è necessaria l'approvazione governativa, e che il partito sia vinto alla maggioranza di due terzi dei voti. »

e) Nell'art. 17 dopo le parole « convocata una seconda volta » sono inserite queste: « prima che passi un mese. »

f) In fine dell'art. 18 sono aggiunte queste parole: « Nei casi previsti dall'art. 148 del Codice di commercio l'assemblea generale ha facoltà di eleggersi volta per volta il presidente. »

g) In fine dell'art. 21 sono aggiunte queste parole: « Il conto dell'esercizio sarà pubblicato ogni anno e trasmesso in copia al Ministero di Agricoltura Industria e Commercio appena ottenuta l'approvazione dell'assemblea generale. »

Art. III.

La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 150 annuali pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 1º luglio 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

S. M., sulla proposta del Ministro dell'Interno, ha fatto le seguenti disposizioni:

Con RR. decreti 19 giugno 1873:

Breganze cav. avv. Luigi, capo di sezione di 1ª classe nel Ministero dell'Interno, nominato segretario di sezione al Consiglio di Stato;

Mazzolani cav. avv. Carlo, segretario di sezione nel Consiglio di Stato, id. referendario di 2ª classe id. id.

Con RR. decreti del 25 giugno 1873:

Mellini dott. Francesco, segretario di 2ª classe nel Ministero dell'Interno, promosso alla 1ª classe;

Cova Angelo, id. di 2ª id., id. id.;

Mazzucchelli cav. dott. Edoardo, id. di 2ª id., id. id.;

Frati Giacomo, id. di 1ª nell'Amministrazione provinciale, nominato sottosegretario di 1ª classe nel Ministero Interno;

Clarezza Ignazio, sottosegretario id., id. di 3ª id. id.;

Messina Cicchetti Vincenzo, id. id., id. di 3ª id. id.;

Salvatori Giuseppe, id. id., id. id. 3ª id. id.;

Amodio Vincenzo, applicato di 1ª id., nominato ufficiale d'ordine nel Ministero dell'Interno;

Scelsa Gennaro, id. di 1ª id., id. id.;

Moratti Achille, applicato di 2ª id., id. id. id.;

Scafati Nicola, id. di 2ª id., id. id. id.

Disposizioni fatte nel personale delle Intendenze di finanza:

Per decreti Reale e Ministeriale dell'8 giugno 1873:

Cazzago Elia, segretario di 3ª classe nell'Intendenza di Ascoli, trasferito in quella di Modena;

Caggegi Vincenzo, id. id. di Trapani, id. di Reggio Calabria;

Cicogna Agostino, id. id. di Reggio Calabria, id. di Arezzo;

Basini dott. Gio. Maria, id. id. di Arezzo, id. di Piacenza;

Buzzi dott. Giuseppe, vicesegretario di 3ª classe id. di Bologna, id. di Parma;

Colombani Antonio, computista di 2ª classe id. di Ferrara, id. di Bologna;

Rosica Giuseppe, id. id. di Benevento, id. di Caserta;

Cinquegrana Francesco, id. id. di Avellino, id. di Salerno;

Bonelli Giuseppe, economo magazziniere di 5ª classe nella Intendenza di Caltanissetta, nominato computista di 2ª classe in quella di Messina;

Pizzolato Alessandro, computista di 3ª classe nell'Intendenza di Catania, trasferito in quella di Verona;

Olivieri Giuseppe, id. id. di Verona, id. di Catania;

Trombini Francesco, speditore copista di 3ª classe nell'Intendenza di Rovigo, nominato economo magazziniere di 5ª classe in quella di Caltanissetta;

Bompani Francesco, protocollista nell'Intendenza di Sondrio, trasferito in quella di Pesaro;

Cirillo Ignazio, speditore copista di 1ª classe id. di Reggio Calabria, id. di Potenza;

Alemanni Luigi, id. id. di Sondrio, id. di Avellino;

Livolsi Biagio Stefano, id. di 3ª classe id. di Girgenti, id. di Caltanissetta.

Per R. decreto del 15 giugno 1873:

Alcaro Menichini Antonio, vicesegretario di 1ª classe nella Intendenza di Potenza, abilitato all'impiego di segretario in seguito ad esame di concorso, nominato segretario di 3ª classe nell'Intendenza stessa;

Migliore Luigi, già commesso nell'Amministrazione del Tesoro, nominato computista di 2ª classe nell'Intendenza di Avellino;

Gobbetti Girolamo, alunno della cessata Amministrazione finanziaria veneta, nominato speditore copista di 3ª classe nell'Intendenza di Sassari.

Per decreti Reale e Ministeriale del 23 giugno 1873:

Peri cav. Domenico, primo segretario di 1ª classe nell'Intendenza di Verona, nominato intendente di 4ª classe a Trapani;

Albertoni dott. Carlo, id. di 2ª classe id. di Arezzo, trasferito a Livorno;

Rossi Pietro Settimo, segretario di 1ª classe nell'Intendenza di Firenze, nominato primo segretario di 2ª classe in quella di Arezzo;

Fontanelli Egisto, vicesegretario di 2ª classe nell'Intendenza di Salerno, trasferito in quella di Firenze.

Scarabellin Antonio, computista di 1ª classe nell'Intendenza di Venezia, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Cappucci Antonio, id. id. di Foggia, trasferito a Salerno;

Mazzarella Stefano, id. id. di Catania, id. a Messina;

Barone Domenico, id. di 3ª classe id. di Caltanissetta, id. a Potenza.

Giannattasio Pasquale, id. id. di Aquila, id. a Perugia;

Cappelletto Angelo, id. id. di Ravenna, id. a Verona;

Spinelli Pietro, id. id. di Lecce, id. a Catania;

Gaudiano Achille, abilitato all'impiego di computista in seguito ad esame di concorso, nominato computista di 3ª classe nell'Intendenza di Caltanissetta;

De Stefanis Eduardo, id., id. id. di Campobasso;

Peyretti Giuseppe, id., id. id. di Novara;

Pranzetti Carlo, id., id. id. di Benevento;

Rossi Basilio, id., id. id. di Ravenna;

Perrone Vittorio, id., id. id. di Grosseto;

De Benedetti Giacobbe, id., id. id. di Foggia;

Gittardi Enrico, id., id. id. di Lecce;

Mangini Pietro, id., id. id. di Potenza;

Mauro Eraldo, id., id. id. di Roma;

Mazzoni Enrico, speditore copista di 1ª classe nell'Intendenza di Bologna, collocato in aspettativa per motivi di salute;

La Rosa Letterio, id. id. di Catania, trasferito a Siracusa;

Panizzolo Matteo, id. di 2ª classe id. di Genova, dispensato dall'impiego;

Di Grazia Nunzio, id. id. di Siracusa, trasferito a Catania.

Per R. decreto del 29 giugno 1873:

Martellini Francesco, vicesegretario di 2ª classe nell'Intendenza di Firenze, abilitato all'impiego di segretario in seguito ad esame di concorso, nominato segretario di 3ª classe nell'Intendenza stessa.

Per decreti Reale e Minister. del 5 luglio 1873:

Grassi Cesare, primo segretario di 2ª classe nell'Intendenza di Grosseto, trasferito in quella di Verona;

Bosio Andrea, ricevitore del registro, abilitato all'impiego di segretario in seguito ad esame di concorso, nominato segretario di 2ª classe nell'Intendenza di Campobasso.

Canta Luigi, vicesegretario di 1ª classe nell'Intendenza di Genova, abilitato come sopra, id. di 3ª classe id. di Lecce;

Manfredi Lazzaro, id. id. di Torino, id., id. id. di Reggio Calabria;

Magnico Carlo, id. id. di Bologna, id., id. id. di Trapani.

Per decreto Ministeriale dell'8 luglio 1873:

Borsarelli Antonio, speditore copista di 3ª classe in aspettativa, richiamato in servizio nell'Intendenza di Genova.

Per decreto Ministeriale del 15 luglio 1873:

Datino Vito, computista di 2ª classe in aspettativa, richiamato in servizio nell'Intendenza di Caltanissetta.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Concorso alla cattedra di ostetricia, clinica ostetrica e malattie delle donne e dei bambini nella R. Università di Napoli.

In conformità della deliberazione presa dal Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione nella sua tornata del 29 maggio u. s., ed a norma degli articoli 13 e seguenti della legge 16 febbraio 1861 sull'istruzione superiore delle provincie napoletane, è aperto il concorso per la nomina del professore titolare alla cattedra di ostetricia, clinica ostetrica e malattie delle donne e dei bambini nella R. Università di Napoli.

Il concorso avrà luogo presso l'Università medesima.

Gli aspiranti sono invitati a presentare le domande di ammissione al concorso e i loro titoli al Ministero della Pubblica Istruzione entro tutto il mese di settembre p. v., dichiarando nelle stesse domande se intendono concorrere per titoli o per esame, ovvero per le due forme ad un tempo.

Roma, 1º agosto 1873.

Il ff. di Segretario Generale
BERTACCI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(3ª pubblicazione).

È stato chiesto il tramutamento della rendita di L. 30 iscritta presso la cessata Direzione di Napoli sotto il n. 100889 in nome di De Lucia Gelsomino di Salvatore, allegandosi l'identità della persona del titolare con quella di De Lucia Gelsomina di Salvatore.

Si diffida chiunque possa avere interesse a detta rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, si farà luogo al chiesto tramutamento.

Firenze, 30 giugno 1873.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(3ª pubblicazione).

Domandasi la rettifica della intestazione della rendita consolidata 5 0/0 emessa a Napoli col nº 91616 per lire 5 al nome di *Avallone Carmine fu Salvatore* domiciliato in Napoli, allegandosi la identità della persona con quella di *Avallone Carmela fu Salvatore*, ora moglie di Degutt Luigi domiciliata in Napoli.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni, verrà eseguita la rettifica.

Firenze, 30 giugno 1873.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(2ª pubblicazione).

È stata chiesta la traslazione di tre iscrizioni accese sul Gran Libro della cessata Direzione di Milano, sotto i numeri 28690, per lire 740; 28691, per lire 35; 30095, per lire 5, del consolidato 5 per 0/0, a favore di Lena-Perpenti Giulio, Cesare, *Antonio-Giuseppe*, Antonio, Giuseppe-Antonio, Alessandro, Abbondio, Martina e Luigia, allegandosi l'identità con Lena-Perpenti Giulio, Cesare, Giuseppe-Antimio, Antonio, ecc., ecc.

Si diffida chiunque possa avere interesse a dette rendite, che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, si farà luogo alla chiesta traslazione.

Firenze, 9 luglio 1873.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Il ministero inglese, presentando il bilancio suppletivo, aveva domandato la somma di 8500 lire sterline per l'acquisto di terreni situati presso il palazzo di Westminster. A questo proposito il signor Rylands interpellò il governo per domandargli spiegazioni sullo scopo che il governo si proponeva coll'acquisto di quei terreni. Nella seduta del 30 luglio il signor Ayrton, segretario di Stato pei lavori pubblici, espose, avere egli preparato e presentato al ministero delle finanze un progetto di lavori, accompagnandolo con una nota spiegativa di tutte le spese. Ma questo progetto fu giudicato troppo ristretto all'ufficio del Tesoro; epperciò venne modificato e ampliato dal ministero delle finanze senza che il signor Ayrton fosse consultato, e quantunque egli si fosse opposto ai lavori nuovamente introdotti nel suo progetto. Onde il signor Ayrton dichiarò che davanti alla Camera dei Comuni egli punto non rispondeva dei lavori progettati, e che non aveva a dare alcuna spiegazione sulla loro natura.

Pare che questa dichiarazione, fatta da un ministro naturalmente responsabile di tutto quanto si appartiene al suo dicastero, abbia recato qualche sorpresa alla Camera. Il signor Bouverie fece osservare che, qualora prevalesse la teoria del signor Ayrton, accadrebbe che i ministri potrebbero assai facilmente sfuggire alla propria responsabilità ed al biasimo della Camera.

Nella discussione intervenne il signor Gladstone per esporre le sue teorie sulla responsabilità ministeriale. Egli dichiarò che l'ufficio del Tesoro, rispetto al dicastero dei lavori pubblici, non ha che un semplice diritto di controllo; l'iniziativa e l'esecuzione appartengono unicamente al ministro dei lavori pubblici. Quindi soggiunse: « Ogni membro del governo è più o meno sottoposto all'autorità del gabinetto complessivo, ed il governo intiero si addossa la responsabilità di ciascuno dei suoi membri. Quando accade che uno di questi differisce di parere dagli altri, non sono possibili che due cose, allorchè l'oggetto è importante: il ministro dissenziente deve dichiarare di non poter accettare la responsabilità nè sostenere davanti al Parlamento i progetti de' suoi colleghi, e in questo caso egli rassegna le sue demissioni; oppure accettare le opinioni dei suoi colleghi, assumerne la responsabilità ed essere pronto a sostenerle nel Parlamento; e questo è il caso più ordinario. »

Questa spiegazione pose fine ai dibattimenti su questo argomento.

La visita di S. M. l'imperatore Guglielmo di Germania all'Esposizione universale di Vienna fu nuovamente differita. La *Provinzial Correspondenz* annunzia che non potrà succedere prima del prossimo mese di ottobre.

Scrivono da Parigi al *Journal de Genève*: « Non crediate già che le vacanze saranno un periodo di sollazzo per i nostri deputati.

« Tutti i partiti comprendono che le questioni più gravi possono venire intavolate quasi tosto dopo la riapertura dell'Assemblea, e che nel corso di questi mesi bisogna fare incetta di nuove forze. Dopo alcuni giorni consacrati alla villeggiatura ed al riposo, i principali membri di ciascun partito impiegheranno il loro congedo a disporre, ciascuno a profitto della propria causa, l'opinione dei dipartimenti.

« Il recente manifesto dell'Unione repubblicana spiega abbastanza le intenzioni dell'estrema sinistra. Essa bandirà lo scioglimento, e probabilmente il signor Gambetta ripiglierà la sua campagna, sebbene con più prudenza e moderazione dell'anno scorso.

« La sinistra moderata ed il centro sinistro non hanno alcun piano ben fissato. I deputati di questi partiti in generale hanno poco gusto per le manifestazioni rumorose. L'azione loro si esercita più discretamente, ma forse più efficacemente di quella dei radicali.

« La maggioranza, pur non trascurando di accrescere, potendo, la sua influenza locale, si occuperà della fusione. Circolano delle informazioni alquanto precise sul tentativo che si prosegue in questo momento. I fusionisti danno l'ultima mano ad un programma che verrebbe sottoposto alla accettazione del conte di Chambord, il cui primo articolo stabilisce naturalmente il riconoscimento per parte del pretendente legittimista del conte di Parigi come suo erede.

« Qualora questo programma venisse accettato dal conte di Chambord, la maggioranza potrebbe ripromettersi di proporre risolutamente la monarchia. Ma i dubbi nel successo d'un tal piano serpeggiano tra le file stesse dei coalizzati. È improbabile che il conte di Chambord si rassegni a talune proposte semiliberali che il programma contiene; poi c'è la famosa questione della bandiera; poi ci sono i pericoli inerenti al fatto medesimo di una restaurazione monarchica. Non si tratterebbe più di un 24 maggio, non si tratterebbe più di rimpiazzare il signor Thiers col maresciallo Mac-Mahon, e potrebbe ben darsi che il paese non fosse per serbare la calma di fronte ad una vera rivoluzione.

« Per modo che al centro destro vi sono parecchi i quali inclinerebbero al semplice progetto di offerire la presidenza al duca d'Aumale.

« Tutti questi progetti non si ignorano dai bonapartisti, i quali si vedono alla vigilia di venire esclusi dalla coalizione.

« Da tutto ciò emerge che le vacanze potrebbero riuscire fatali ai coalizzati del 24 maggio. Finchè la Camera sedette, le necessità parlamentari hanno mantenuta l'unione degli elementi dei quali la maggioranza si compone. D'ora in poi ogni frazione praticherà la politica sua particolare. »

Si annunzia come definitiva la seguente composizione del Consiglio di guerra incaricato di giudicare il maresciallo Bazaine:

Presidente, il duca d'Aumale.

Giudici, i generali Dalhesme — De Martimprey — Tripier — De Lamotte-Rouge — Chabaud-Lator — Princeteau.

Commissario del governo, il gen. Pourcet.

Secondo il *Figaro*, il rapporto del generale Rivière è diviso in quattro parti, che formano quattro volumi in ottavo.

Il primo riassume tutti i carichi del processo; il secondo è specialmente riservato all'artiglieria; il terzo alle sussistenze; il quarto alle comunicazioni.

Le qualifiche precise dell'accusa sono le seguenti:

Il maresciallo Bazaine è accusato

« 1° D'aver capitolato col nemico e resa la piazza di Metz, della quale aveva il supremo comando, senz'avere esaurito tutti i mezzi di difesa;

« 2° D'avere, come capo dell'esercito davanti a Metz, firmato, in aperta campagna, una capitolazione ch'ebbe per risultato di far deporre le armi alle sue truppe, e di non avere adempiuto, prima di trattare verbalmente e per iscritto, tutto quello che a lui prescrivevano l'onore e il dovere: delitti preveduti dagli articoli 209 e 210 del codice penale militare. »

Gli articoli 209 e 210 sono così concepiti:

« Art. 209. — È punito di morte, previa degradazione militare, ogni governatore o comandante, il quale, dietro parere del Consiglio d'inchiesta, sia riconosciuto colpevole d'aver capitolato col nemico e consegnato la piazza a lui affidata, senz'avere esaurito tutti i mezzi di difesa di cui disponeva e senza aver fatto tutto ciò che il dovere e l'onore gli prescrivevano;

« Art. 210. — Ogni generale, ogni comandante d'un corpo d'armata, che capitola in aperta campagna è punito: 1° Con la pena di morte, previa degradazione militare, se la capitolazione ha avuto per effetto di far deporre le armi ai suoi soldati, ovvero se, prima di trattare verbalmente o per iscritto, egli non ha fatto quanto l'onore e il dovere gli prescrivevano; 2° Con la destituzione in tutti gli altri casi. »

Il generale Pourcet, colla sua cancelleria, è di già stabilito a Compiègne.

BOLLETTINO DEL CHOLERA

(3 agosto).

Provincia di Venezia.

Venezia, casi 24, morti 10 dei giorni precedenti.
Burano, casi 1, morti nessuno.
Cavazuccherina, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.
Cavarzere, casi 1, morti 1.
Chioggia, casi 12, morti 6 dei giorni precedenti.
Fossalta di Piave, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.
Fossalta di Portogruaro, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.
Fossò, casi 1, morti nessuno.
Mestre, casi 5, morti 3 dei giorni precedenti.
Mira, casi 2, morti nessuno.
Martellago, casi nessuno, morti 1 dei giorni precedenti.
Murano, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.
Pellestrina, casi 1, morti nessuno.
Portogruaro, casi 5, morti 2 dei giorni precedenti.
Pramaggiore, casi nessuno, morti 1 dei giorni precedenti.
Totale dei casi nella provincia: Casi 56, morti 28.

Provincia di Treviso.

Cappella, casi 1, morti nessuno.
Carbonara, casi 1, morti nessuno.
Cordignano, casi 2, morti 1 dei giorni precedenti.
Revine, casi 1, morti nessuno.
Roncade, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.
Totale dei casi nella provincia: Casi 6, morti 2.

Provincia di Parma.

Parma, casi 8, morti 7 dei giorni precedenti.
Cerrosole, casi 1, morti 1 dei giorni precedenti.
Golese, casi 2, morti nessuno.
Totale dei casi nella provincia: Casi 11, morti 8.

Provincia d'Udine.

Aviano, casi 2, morti 1 dei giorni precedenti.
Caneva, casi 5, morti nessuno.
Montereale Cellina, casi nessuno, morti 1 dei giorni precedenti.
Pavia, casi 1, morti nessuno.
Sacile, casi 4, morti 3 dei giorni precedenti.
S. Giorgio Richinvelda, casi 1, morti nessuno.
Socchieve, casi nessuno, morti 1 dei giorni precedenti.
Udine, casi 4, morti 2 dei giorni precedenti.
Vivaro, casi 1, morti nessuno.
Totale dei casi nella provincia: Casi 18, morti 8.

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO DI BASILICATA.

Avviso di concorso.

Il 26 di agosto p. v. sarà aperto in Potenza l'esame di concorso pel godimento di 3 posti semi-gratuiti governativi vacanti in questo Convitto Nazionale Salvator Rosa.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno dimostrare di essere di ristretta fortuna, di godere i diritti di cittadinanza, di aver compiuti gli studi elementari, di non oltrepassare, all'epoca del concorso, il dodicesimo anno di età, di essere sano e di aver serbata buona condotta. A tale scopo dovranno presentare al rettore dell'Istituto, non più tardi del giorno 15 detto mese, i seguenti documenti:

1° Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2° La fede legale di nascita;

3° Un attestato di moralità, rilasciato dalla Giunta municipale o dalla potestà dello Istituto da cui proviene;

4° Un attestato autentico degli studi fatti;

5° L'attestato di vaccinazione o sofferto vaiuolo, di esser sano e scevro d'infermità schifose o appiccaticce;

6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre e lo stesso candidato possiede.

Gli esami di concorso saranno scritti ed orali.

Gli esami per iscritto consistono in una composizione italiana ed in un quesito d'aritmetica per gli alunni che hanno solamente compiuto il corso elementare; per gli altri in una composizione italiana ed in una versione dal latino adatta alla classe da cui provengono.

Gli esami orali verseranno sulle materie che sono richieste per la promozione alla classe cui aspirano i candidati.

Potenza, 22 luglio 1873

Il Prefetto Pres. del Consiglio Provinciale Scolastico
De Lorenzo.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 16 agosto 1873 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco numero 483 nel comune di Sarno, provincia di Salerno, coll'aggio lordo medio annuale di lire 2674 08.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo art. 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 24 luglio 1873.

Il Direttore Compartimentale: G. Millo.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Posen, 3.

L'arcivescovo Ledochowsky fu citato a comparire il giorno 8 corrente dinanzi la sessione criminale del tribunale del Circolo per giustificarsi di avere trasferito il prete Arndt a Filehne, dopo la pubblicazione delle leggi ecclesiastiche.

Parigi, 3.

Il conte di Parigi è partito venerdì per Villers, presso Trouille. Assicurasi che egli abbia rinunziato al suo viaggio a Frohsdorff. I giornali suppongono che la lettera del conte di Chambord al deputato Cazenove non sia estranea a questo cambiamento.

Thiers, rispondendo alla signora Koechelin, che gli recò un gioiello offertogli dalle signore di Mulhouse, disse: « Le numerose testimonianze che io ricevo da tutte le parti provano che si nutre gratitudine verso di me. » Soggiunse: « L'Assemblea nazionale usa di un suo diritto nel ravvisare la politica in un modo diverso dal mio. Io avrei torto di lagnarmi e sono felice di trovare quel riposo di cui avevo bisogno. »

Bilbao, 3.

Ieri don Carlos prestò a Guernica il giuramento di rispettare i *fueros*, in mezzo ad una grande gioia de' suoi partigiani.

Don Carlos pubblicò un manifesto, nel quale fa l'elogio delle libertà della Biscaglia. Egli è partito per Duranga.

Madrid, 3.

Gli internazionalisti di Madrid, sotto pretesto di tenere un *meeting* contro i carlisti, volevano fare una dimostrazione contro il governo, ma al momento che si mettevano in cammino verso il Prado, alcune persone protestarono contro la bandiera rossa portata dai dimostranti. Ne derivò una rissa a colpi di bastone. Le bandiere furono lacerate e la dimostrazione si è dispersa.

Le batterie cannoneggiano Valenza e si avvicinano alla città. Il bombardamento continua da tre punti differenti. Si attendono rinforzi dall'Aragona per dare l'assalto alla città.

Dicesi che il colonnello Escola sia rimasto ucciso dinanzi a Valenza.

Gli insorti sgombrarono l'isola di S. Fernando che fu occupata immediatamente dalle truppe.

Le truppe si preparano per attaccare Cadice.

L'*Iberia* pretende di sapere che la Prussia abbia domandato mezzo milione in risarcimento delle spese per la presa del *Vigilante*.

Castelar sosterrà domani alle Cortes la proposta di aggiornare la discussione della Costituzione fino all'arrivo dei delegati di tutte le Deputazioni provinciali, i quali interverranno alla discussione con un voto consultivo. Proporrà pure di sospendere le sedute fino al 1° settembre.

Parigi, 5.

Una corrispondenza di Versailles, relativa alla politica della Francia verso la Spagna, dice ch'essa si riassume nella parola *neutralità*. Soggiunge: Il governo francese non prende le difese nè del governo di Madrid, nè dei carlisti. La repubblica spagnuola non è riconosciuta, e noi non abbiamo con essa che rapporti puramente ufficiosi di buon vicinato. Le sue difficoltà sono puramente interne, e la Francia non deve intervenire. Ciò che attualmente noi dobbiamo fare si è di assicurare l'inviolabilità della nostra frontiera e di proteggere i nostri connazionali che trovansi in Ispagna. Nel caso di un assalto o di un bombardamento, i nostri consoli devono domandare l'osservanza del diritto delle genti per lasciare ai nostri connazionali il tempo necessario di mettersi in luogo sicuro, e devono pure domandare ciò che fu giustamente, ma invano, reclamato dai ministri delle potenze estere all'epoca dell'assedio di Parigi. Se questi reclami non venissero soddisfatti, gli avvenimenti ci farebbero decidere sulla condotta che dobbiamo tenere.

Circa alle fazioni che lottano nel Sud della Spagna, noi dobbiamo imporci la stessa neutralità. Si considerino o no come pirati i navigli insorti, si ponga o no innanzi l'esempio dato recentemente da una marina estera, allorchè queste navi restano nelle acque spagnuole noi non dobbiamo esercitare verso di esse alcun atto di ostilità, poichè, se reclamiamo verso i Pirenei la inviolabilità del nostro territorio, dobbiamo dall'altra parte rispettare il territorio spagnuolo e le sue acque. Se queste navi guadagnassero l'alto mare e lo percorressero facendo correre qualche rischio alla nostra navigazione mercantile, si vedrà quali misure devonsi prendere per proteggere gli interessi commerciali, ma attualmente questo non è il caso. Il principio di non intervento inspira dunque tutta la politica della Francia verso la Spagna. Questa politica è conforme alla politica generale della Francia verso l'estero.

Gibilterra, 3.

È qui giunta la notte scorsa la squadra inglese del Mediterraneo.

BORSA DI PARIGI — 2 agosto.

	1°	2
Prestito francese 5 0/0	91 65	92 25
Rendita id. 3 0/0	56 50	57 27
Id. id. 5 0/0	89 75	90 55
Id. italiana 5 0/0	60 60	60 85
Id. id.	— —	60 92 (*)
Consolidato inglese	92 3/4	92 13/16
Ferrovie Lombardo-Venete	426 —	426 —
Banca di Francia	4220 —	4245 —
Ferrovie Romane	90 —	— —
Obbligazioni Romane	156 50	155 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	183 —	187 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	— —	— —
Cambio sull'Italia	12 3/8	12 1/4
Obbligaz. della Regia Tabacchi	480 —	— —
Azioni id. id.	752 —	755 —
Londra, a vista	25 50 1/2	25 47 1/2
Aggio dell'oro per mille	4 1/4	3 1/2
Banca franco-italiana	— —	— —

(*) 15 agosto.

BORSA DI VIENNA — 2 agosto.

	1°	2
Mobiliare	220 —	221 50
Lombarde	185 50	186 —
Banca anglo-austriaca	169 50	172 50
Austriache	331 50	333 —
Banca Nazionale	969 —	974 —
Napoleoni d'oro	8 89	8 90
Cambio su Parigi	43 45	43 55
Cambio su Londra	111 —	111 60
Rendita austriaca	72 90	72 90
Id. id. in carta	67 60	68 15
Banca italo-austriaca	38 —	39 —
Rendita italiana 5 0/0	— —	— —

BORSA DI BERLINO — 2 agosto.

	1°	2
Austriache	200 1/4	201 —
Lombarde	111 1/2	111 3/4
Mobiliare	132 1/4	131 3/4
Rendita italiana	59 7/8	59 7/8
Banca franco-italiana	—	—
Rendita turca	— —	51 1/8

BORSA DI LONDRA — 2 agosto.

	1°	2
Consolidato inglese	92 7/8	92 7/8
Rendita italiana	59 5/8	59 3/4
Turco	51 3/4	51 3/4
Spagnuolo	19 1/4	19 1/4

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali è scaduta col 31 luglio 1873, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 1 agosto 1873 (ore 16 35).

Tempo bellissimo e dominio di venti leggeri di nord in tutta Italia. Mare tranquillo. Agitato soltanto a Brindisi. Barometro leggermente abbassato in molte stazioni. La temperatura massima del giorno decorso fu di gradi 31 a Camerino, di 32 ad Urbino e di 33 a Moncalieri. Non vi è probabilità veruna di cambiamento del tempo. Vi è però qualche notizia di parziali e leggieri turbamenti atmosferici.

Firenze, 2 (ore 16 26).

Il tempo è bello e la calma domina ancora in terra e in mare. Venti sempre deboli ma di varie direzioni. Il barometro è sceso fino a 4 millimetri in molte delle nostre stazioni, specialmente del Nord e del centro della penisola. Nel pomeriggio di ieri tuoni lontani a Roma, temporali vicini a Camerino. Ierisera temporale con poca pioggia a Moncalieri. Stamane pioggia leggerissima a Livorno. Son sempre probabili dei parziali turbamenti, soprattutto nell'Italia settentrionale e centrale. Tempo generalmente buono.

Firenze, 3 (ore 15 45).

I venti son freschi o forti a Venezia ed in alcuni paesi dell'Italia centrale. Il mare è agitato a Venezia e a Rimini, calmo altrove; le pressioni sono cresciute fino di 3 millimetri in vari punti dell'Italia settentrionale e centrale e il cielo è generalmente sereno. Iersera temporale con poca pioggia a Moncalieri, a Firenze e a Camerino; pioggia per 3 ore a Urbino. Continua il bel tempo con qualche leggero e parziale turbamento.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 2 agosto 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	761 6	761 4	760 0	762 0	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	24 2	33 6	33 7	26 3	TERMOMETRO
Umidità relativa	52	42	38	82	Massimo = 34 4 C. = 19 8 R.
Umidità assoluta	11 75	10 25	13 86	20 76	Minimo = 19 8 C. = 15 8 R.
Anemoscopio	N. 1	SO. 5	SO. 10	S. 0	
Stato del cielo	10. bello	10. bello	9. bello qualche cum. ad Est	10. chiariss.	

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 3 agosto 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	762 3	761 9	761 4	762 7	Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	23 0	33 0	31 9	24 3	TERMOMETRO
Umidità relativa	88	39	36	58	Massimo = 33 6 C. = 26 9 R.
Umidità assoluta	17 19	14 72	11 53	13 10	Minimo = 23 6 C. = 18 9 R.
Anemoscopio	N. 2	SO. 8	SO. 14	N. 1	Pioggia in 24 ore poche gocc.
Stato del cielo	2. nebbia bassa	9. bello qualche cirro	6. nuvolo	3. strati	Verso un'ora pomeridiana temporali lontani giranti al Nord-Est con tuoni e qualche lampo che hanno durato fin quasi verso le ore 7 pom.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 4 agosto 1873.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
			LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1 semest. 74	—	67 05	67 02	67 10	67 05	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 ottob. 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	1 aprile 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi		—	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Detto stallonato		—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 luglio 73	537 50	512 —	510 —	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	72
Prestito Romano, Blount	»	—	70 75	70 70	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 73	—	70 —	69 95	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana		1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	1 luglio 73	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1980
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	1 genn. 73	500	489 —	487 —	489 50	489 25	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	1 luglio 73	500	— —	— —	492 —	490 —	— —	— —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	385 —	— —	— —	—	— —	— —	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 luglio 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 genn. 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	532
Titoli provvisorii detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare	1 luglio 73	500	360 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Compagnia Fond. Ital.	»	250	—	160 —	— —	— —	— —	— —	—
Rendita Austriaca		—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	—	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	112 50	112 40	— —
Lione	90		— —	— —
Londra	90	28 72	28 70	— —
Augusta	90	— —	—	—
Vienna	90	—	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 88	22 87	— —
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0:

Il Deputato di Borsa: F. Luigioni.
Per il Sindaco: A. Marchionni.

CORSO LEGALE DELLE SOTTOINDICATE MERCI SUL MERCATO DI ROMA

dal dì 29 luglio al dì 2 agosto 1873.

Numero d'ordine	ARTICOLI	Per ogni	PREZZO Contanti Minimo L. C.	Contanti Massimo L. C.	Condizioni Minimo L. C.	Condizioni Massimo L. C.
1	Bovi nazionali, senza dazio	10 Ch.	17 20	18 —	— —	— —
2	Vacche dette, id.	»	17 —	18 50	— —	— —
3	Grano tenero nuovo 1ª q. Romano	Quintale	36 40	36 86	36 86	— —
4	Detto detto 2ª q.	»	34 56	— —	— —	— —
5	Detto detto mezzo seme	»	29 96	— —	— —	— —
6	Riso di Bologna, 2ª q. (senza tara)	»	58 —	— —	— —	— —
7	Detto Indiano, 2ª q.	»	47 —	— —	— —	— —
8	Caffè Portoricco, fino	»	375 —	— —	— —	— —
9	Detto detto 2ª q.	»	365 —	— —	— —	— —
10	Zuccaro pilé Francia	»	143 81	— —	— —	— —
11	Detto di barbabietola Francia	»	140 12 1/2	— —	— —	— —
12	Olio di olivo, 1ª q.	Litro	1 15	— —	— —	— —
13	Lana tosa di Bassetta	Quintale	215 —	— —	— —	— —
14	Vitelli in scorza nazionali da Ch. 2	»	850 —	875 —	— —	— —
15	Suola di bue macellata in vallonea	»	430 —	— —	440 —	— —
16	Detta detta in scorza nazionale	»	490 —	500 —	— —	— —
17	Montonini in scorza nazionali	»	465 —	480 —	— —	— —
18	Limoni di Sorrento		6 —	7 —	— —	— —
19	Aranci detti	»	8 —	10 —	—	— —
20	Pece greca o resina di Bordeaux	Quintale	39 —	— —	— —	— —
21	Soda artificiale di Francia	»	47 —	— —	— —	— —

Il Deputato di Borsa: O. Sansoni.

Il Sindaco: Michele Battisti.

INTENDENZA DI FINANZA DI NAPOLI

AVVISO D'ASTA (n. 381) **per la vendita di beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, nº 3036, e 15 agosto 1867, nº 3848.**

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno di mercoledì 20 agosto 1873, in una delle sale della prefettura di Napoli, alla presenza di uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infrascritti.

Condizioni principali:

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine.
2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella gazzetta ufficiale della provincia anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.
4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 11ª dell'infrascritto prospetto.
5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.
6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.
7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta staranno a carico dell'aggiudicatario.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale; quale capitolato, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 ant. alle ore 4 pom. presso la Intendenza suddetta, sezione 1ª amministrativa.
9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.
10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Nº progressivo dei lotti	Nº della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	Provenienza	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE		PREZZO d'incanto	DEPOSITO		MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte ed altri mobili
					in misura legale	in antica misura locale		per cauzione delle offerte	per le spese e le tasse		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	163	Giugliano	Mensa vescovile di Aversa	Lago di Patria e fondi adiacenti di diversa estensione e natura. — Le parti che compongono l'intera proprietà sono: 1º Il lago, al quale sono annessi: *a*) il canale nel lago fino al mare; *b*) il canale di Vena; *c*) il mare Cumano consistente in una zona di mare intorno alla foce del lago, nella quale zona non è permesso ad altri di pescare. Gli usi di rendita del lago sono la pescagione e la macerazione della canapa e del lino. - 2º Terra d'Attico o Torre Dato, compreso il fosso dei Bagnoli, superficie circa ettari 88; per un quarto della sua estensione atta a coltura. - 3º La vigna contigua alla casina di Patria attualmente abbandonata. - 4º Il giardinetto con pochi alberi fruttiferi. - 5º Il fabbricato di Patria addetto agli usi del lago, contenente la casina, l'abitazione dei pescatori, il locale per la pesca, il ponte a cateratte mobili. - 6º Il terreno denominato Varcaturo o Torre Magna, di natura campestre seminatorio. - 7º Il terreno Vallaneto o Spinelli, di natura come il precedente. - 8º Altro terreno di simile denominazione, parte arbustato, parte erbifero. - 9º Masseria dello Spasaro, di natura campestre, seminatoria, con casa colonica, pozzi ed aja da trebbiare. - 10º Numero sei appezzamenti denominati Spinelli, Calende, Parco Piccolo, Parco Grande, Lenze e Pezzetiello, non sempre coltivati, e non sempre per la medesima estensione. - 11º I parchi, bosco, canneto dell'Arenata e parco Spasaro, vasta tenuta erbifera destinata ad uso di pascolo e fienile, in buona parte palustre. — I vari parchi che compongono questa tenuta sono denominati: Parco Canneto, Pantano, Pagliara, Parco di Mezzo, Parco Casino Spasaro, Parco Casino Vecchio, Cappella, e linguata di terra con due fabbricati, uno detto Casino Nuovo, accosto ad una fonte di acqua viva e perpetua denominata Fonte di Creta, e l'altro detto Casino del Re . .	757 00 00	2832 888	785,572 28	78,557 22	39,328 00	500 00	

3755 Addì 14 luglio 1873.

L'Intendente di Finanza: TARANTO.

BANCO DI NAPOLI

CREDITO FONDIARIO

AVVISO.

Conformemente al disposto dallo art. 8 della legge 14 giugno 1866 sul Credito Fondiario e dallo art. 41 del relativo regolamento, approvato con R. decreto del dì 25 agosto detto anno, nel giorno 1º del corrente agosto, in presenza del direttore generale del Banco, del sottodirettore del Credito Fondiario, e con l'intervento del delegato dell'Ufficio provinciale di Sindacato, si è proceduto alla estrazione a sorte di numero dugentoquarantatrè cartelle fondiarie, corrispondenti alla somma delle rate di ammortamento dovute dai mutuatari nel decorso semestre.

Le cartelle favorite dalla sorte sono quelle segnate con i numeri:

48509	62400	50600	51685	11830	06186	02182	00651	72357	85597
61457	04765	54702	43808	32954	18550	33855	58474	88272	25470
01559	72245	10617	65592	19473	55904	29082	12542	21661	23825
64828	13779	58928	54822	51342	05583	34594	39791	10715	34438
03052	16319	57032	54214	49830	18530	71440	02573	64609	09342
10227	49861	21153	72825	49513	58178	15971	56036	04375	33572
08526	24127	65107	85584	34590	01311	07639	58579	60626	25830
71709	37013	25095	24426	46359	53261	51782	01787	67225	61083
68306	54507	56292	48431	46216	74919	49182	60116	08591	16104
52170	56819	52685	40796	63658	61812	50175	36971	40234	66239
53567	66112	61290	42273	53576	37241	70462	53570	61998	73817
00519	44408	65410	01012	72639	72430	60907	72466	60473	63355
33342	53574	61962	53564	31933	55558	34258	51038	28958	53540
30867	22111	61131	68568	53563	37458	29257	35412	00538	24394
68277	60997	62649	29814	12095	49455	63288	62496	69492	53565
71265	64656	43289	08015	87079	43189	68266	03737	25352	52859
52194	57551	52266	43212	60194	61238	71157	26708	16195	30412
59939	00162	06280	57493	53969	04102	50824	28624	31614	12312
53603	53909	18829	01180	31022	63875	05755	68289	63348	25088
29208	13370	47407	24655	48928	00650	09322	49659	59150	80025
64400	37558	60878	55951	01135	18185	36852	49984	50008	62344
60950	70363	23520	14108	58867	05822	32671	44570	27144	52331
34877	46508	48809	23132	41436	33432	37512	26535	24445	28741
24186	19614	73292	31965	72552	34812	08899	00073	16808	29672
64263	39089	14342							

Le cartelle corrispondenti ai suddetti numeri saranno rimborsate alla pari nel giorno 1º ottobre del corrente anno presso la sede del Credito Fondiario in Napoli.

Napoli, 2 agosto 1873.

4090 *Il Segretario Generale:* G. MARINO.

AVVISO DI CONCORSO.

Nei giorni 20, 21, 22 del p. v. mese di agosto, presso la R. Scuola Superiore di Portici avrà luogo il concorso per *esame* e per *titoli* al posto di professore incaricato delle matematiche e disegno alla R. Scuola speciale di agricoltura in Altamura, collo stipendio di L. 800 annue.

Il programma del concorso è compendiato come segue:

a) In una prova grafica di disegno da eseguirsi entro 10 ore. Questa prova di disegno potrà consistere nella copia di un modello di qualche macchina agricola.

b) Risoluzione di un tema di matematiche elementari (algebra, geometria e trigonometria piana), da eseguirsi in sei ore.

c) Saggio di una lezione orale della durata di 40 minuti sopra un tema di matematiche elementari, che verrà fatto conoscere ai candidati quattro ore prima dell'esperimento.

La prova orale sarà pubblica, però dopo che il candidato avrà cominciato il suo saggio di lezione non sarà permesso ad alcuno l'ingresso, onde non disturbare il candidato.

Il saggio di lezione orale potrà essere susseguito da una conferenza tra i candidati ed i componenti della Commissione.

Questa conferenza non potrà protrarsi oltre ai 20 minuti.

Gli aspiranti dovranno non più tardi del giorno 15 agosto p. v. far pervenire alla Direzione della R. Scuola di agricoltura in Portici le domande corredate dai documenti seguenti:

a) Fede di nascita — *b*) Fede di specchietto — *c*) Certificati o titoli comprovanti studi percorsi.

Le prove incominceranno alle ore otto ant. del giorno 20 agosto p. v.

Altamura, 27 luglio 1873.

3998 *Il Presidente del Consiglio di perfezionamento* O. SERENA.

REGNO D'ITALIA

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

AVVISO D'ASTA a termini abbreviati.

2º esperimento.

Venerdì 8 del corrente mese di agosto, alle ore 11 antimeridiane, in una delle sale di questa prefettura, dinanzi al signor prefetto o di chi ne farà le veci, si addiverrà, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, ad un secondo esperimento d'asta, essendo stato dichiarato deserto il primo, per appaltare i

Lavori urgenti di rialzo ed ingrosso dell'argine destro di Po nella tratta della foce del Secchia al segnale N. 251, *presso il froldo Gazza, escluso il froldo di Revere, per la somma complessiva a ribasso d'asta di L.* 261,135.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno nell'indicato giorno ed ora presentare le loro offerte in questa prefettura, estese su carta bollata da una lira, debitamente sottoscritte e suggellate.

L'appalto sarà deliberato a quello che risulterà il miglior offerente, con che sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ufficiale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto generale e speciale.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di giorni 90 continui.

Gli aspiranti per essere ammessi all'asta dovranno all'atto della medesima:

Presentare i certificati d'idoneità e moralità.

La cauzione provvisoria sarà di L. 15,000. Quella definitiva di L. 30,000.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo resta stabilito a 5 giorni successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento.

Spirato il termine dei fatali sarà stipulato immediatamente il contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Mantova, il 2 agosto 1873.

4079 *Il Segretario Delegato ai Contratti:* MAGNASCO.

AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AFFITTI.

Stante la deserzione delle aste pubbliche del 23 aprile e 14 maggio p. p. si rende noto che nel giorno 9 corrente mese, alle ore 10 antimeridiane, nell'ufficio di questa Intendenza, dinanzi al signor Intendente o chi per esso, si terrà un nuovo incanto ad estinzione di candela vergine, per l'affitto del feudo di S. Felice, consistente in fondi urbani e rustici, in massima parte boschivi e pochi seminativi con cave di marmo e d'alabastro ed oliveti, della superficie catastale, per la sola parte rustica, di tavole 12,624 63, pari ad ettari 1262 46 30. È compresa nell'affitto una mola da grano con tinello e montano ad olio, coi relativi attrezzi, in consegna al cessante affittuario per lire 558 46, salvo miglior accertamento all'atto della consegna da farsi al nuovo affittuario. Si comprende pure nell'affitto l'esigenza dei canoni e livelli sopra i terreni e le case di diretto dominio del Demanio in S. Felice, nonchè quella delle pigioni delle case all'attuale affittuario in consegna, i canoni e livelli dei fondi rustici per scudi 511.755, pari a L. 2,750 68, ed i canoni e le pigioni delle case per scudi 600.415, pari a L. 3,227 29 per l'annua corrisposta di L. 8,000, inferiore di L. 1,909 di prezzo che servì di base alle precedenti aste.

Ogni attendente per essere ammesso all'asta dovrà depositare a garanzia delle sue offerte presso l'ufficio procedente il decimo del prezzo d'incanto in cartelle al portatore, numerario o biglietti di Banca, e questo deposito verrà restituito tosto chè sarà chiuso l'incanto ad eccezione di quel fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata da esso la relativa cauzione, ed eseguito il deposito delle spese d'asta in L. 800.

Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti coll'Amministrazione non sarà stato abitualmente pronto al pagamento delle rate di affitto ed osservatore dei patti, e potrà essere escluso chiunque abbia questioni pendenti.

Le offerte non potranno essere minori di lire 10 e non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi siano almeno due offerenti. Il deliberamento provvisorio seguirà a favore di chi avrà fatta la migliore offerta.

È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare nuova offerta in aumento al prezzo del provvisorio deliberamento entro cinque giorni da questo purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo medesimo e sia garantita col deposito del decimo del prezzo d'offerta nel modo superiormente detto. In questo caso saranno tosto pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento d'asta sul prezzo offerto. In mancanza di miglioria il deliberamento provvisorio diverrà definitivo, salva la superiore approvazione.

Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte od alla validità dell'incanto, saranno decise dall'autorità che vi presiede.

Il quaderno d'oneri contenente i patti e le condizioni che regolare devono i contratti di affitto, è visibile in questa Intendenza, presso la sottoprefettura di Velletri e nell'ufficio del registro di Terracina dalle ore 10 antimeridiane alle 3 pomeridiane di ogni giorno.

Si dichiara ad ogni buon fine che al detto quaderno d'oneri è stata eliminata la seconda parte dell'articolo 4 delle condizioni speciali riguardante l'eventuale cessione di una porzione di terreno al comune di S. Felice in sostituzione dello svincolo delle servitù gravanti il cosidetto Quarto Comunale.

Roma, addì 3 agosto 1873.

4089 *Il primo Segretario:* APPIOTTI.

Nº 110.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE IDRAULICHE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiane di giovedì 21 agosto p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale delle opere idrauliche e presso la R. prefettura di Padova avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla novennale manutenzione delle opere di Verde, lungo la sponda sinistra dell'Adige, nel circondario idraulico di Este, cioè:

1º lotto — *Sezione 1ª, dal confine Veronese-Padovano al canale abbandonato Rottella.*

Per la presunta annua somma soggetta a ribasso d'asta, di L. 16,708.

2º lotto. — *Sezione 2ª, dal canale abbandonato Rottella al confine Padova-Venezia.*

Per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 21,986.

3º lotto. — *Sezione 3ª, dal confine Padova-Venezia al molo di Cavanella d'Adige.*

Per la presunta annua somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 27,418.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto, che avrà luogo separatamente lotto per lotto, dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte per ciascuno di essi lotti escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. Ogni lotto sarà quindi deliberato a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di partiti, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla relativa scheda ministeriale. — I conseguenti verbali di deliberamento verranno estesi in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

Le imprese restano vincolate all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 30 gennaio 1873, ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza delli 8 luglio 1873, visibili assieme alle altre carte dei progetti nei suddetti uffizi di Roma e Padova.

La manutenzione comincierà dal giorno della regolare consegna, e durerà un novennio.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1º Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale.

2º Esibire la ricevuta di una delle casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di L. 1670 pel 1º lotto, di L. 2500 pel 2º, e di L. 2700 per il 3º.

La cauzione definitiva è di L. 8400 pel 1º lotto, di L. 12,500 pel 2º e di L. 13,700 per il 3º.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sui prezzi deliberati, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma e Padova.

Ciascun deliberatario dovrà, nel termine di giorni 10 successivi all'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Le spese tutte inerenti all'appalto, e quelle di registro, sono a carico degli appaltatori.

Roma, 28 luglio 1873.

Per detto Ministero

3982 A. VERARDI *Caposezione.*

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Nicastro

Certifica

Che il tribunale civile di Nicastro con deliberazione presa in camera di consiglio al 27 febbraio 1873 ha ordinato alla Direzione della Cassa dei depositi e prestiti, succeduta all'abolita Cassa di ammortizzazione e demanio pubblico, di restituire alla signora Agata Rondinelli da Filadelfia, vedova del trapassato notar Marcantonio Michienzi fu Vincenzo da Filadelfia, ed amministratrice dei beni dei minori suoi figli Teresa, Vincenzo, Giuseppe, Laura e Pasquale Michienzi, il deposito fatto per cauzione notarile dal suddetto defunto di lei marito di lire mille ottocento novantuna e centesimi trentacinque, giusta l'esibito ricevo rilasciato dal ricevitore di Catanzaro in data 12 giugno 1855, numero d'ordine 866, e 898 del giornale di Cassa.

Rilasciato il presente per gli effetti di cui all'articolo 111 del regolamento per l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, ed a richiesta della signora Agata Rondinelli.

Dato a Nicastro, li venticinque del mese di giugno anno 1873.

Il cancelliere del tribunale
A. MIANI. 4060

3593

SENTENZA.

(3ª *pubblicazione*)

La terza sezione del tribunale civile di Napoli ha renduta la seguente sentenza:

1. Dichiara cessato l'oggetto dei vincoli che veggonsi apposti alla partita di rendita di lire 115, racchiusa nei due certificati, uno di annue lire 110 segnato al numero 21845 del 14 agosto 1862, e l'altro di lire 5 annue del 25 novembre detto segnato al numero 51369, entrambi a favore di Comparetti Cesare, Salvatore, Alfonso, Giulia, Vincenza, Francesca ed Eugenia Comparetti fu Fedele, minori sotto l'amministrazione della loro madre Elisabetta Spadaccini, e tutti due vincolati come dalla partita.

2. Dichiara che per la seguita morte senza testamento dell'ultimo degl'intestatari signora Eugenia, e per la maggiore età raggiunta da tutti gli altri, la rendita suddetta, libera da vincolo pupillare, si appartiene ai sunnominati germani Cesare, Salvatore, Alfonso, Giulia, Francesca e Vincenza Comparetti.

3. Ordina quindi che la Direzione del Debito Pubblico annulli il doppio vincolo, così per la minore età degli intestatari, come per la garentia che vedesi scritta nella partita; corregga l'errore del nome di Matteo Derrucci in luogo di Matteo Domenico in essa partita indicato, e l'altro errore di Rocco Vittorio invece di Rocco Vellorio che è segnato nel primo dei detti certificati; e quindi delle intere suddette lire 115 per lire 20 annue ne faccia certificato a favore di Francesca Comparetti fu Fedele per di lei dote, vincolate sotto l'amministrazione del di lei marito Giuseppe Zuccaro fu Michele, e per le restanti lire 95 ne formi cartelle al portatore libere da qualsivoglia vincolo, da consegnarsi agli altri suddetti tutti germani Comparetti per dividersele in eguali parti fra loro.

Pubblicata a' 14 giugno 1873.

Per copia conforme:
ALESSIO DI MAJO proc.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA NOMINATIVA.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, sezione promiscua, in camera di consiglio, con decreto del dì 27 giugno 1873 ha autorizzato il signor Francesco Vespignani in proprio e come padre e legittimo amministratore dei suoi figli minori Teresa e Carlo, non che i signori Margherita e Cesare Vespignani, esclusivi e legittimi eredi della fu Umiltà del fu Francesco Bianchi, a tramutare in rendita al portatore la rendita nominativa di lire 78 (3 0/0) iscritta con vincolo dotale nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia nel dì 26 aprile 1864 al certificato di n. 8106, registro di posizione n. 192, a favore della detta fu Umiltà Bianchi nei Vespignani.

Firenze, 14 luglio 1873.

3778 AVV. MINO COPPI.

DELIBERAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di legge si porta a pubblica notizia, che il tribunale civile e correzionale di Termini Imerese con deliberazione del 18 giugno 1873 ha ordinato che le lire 16,430 annue di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia appartenenti all'eredità del signor Giuseppe Di Salvo fu Vincenzo e dipendenti dalle cartelle nominative seguenti, cioè: 1. di n. 17315 per annue lire 400 sotto la data 3 gennaro 1863 in Palermo — 2. di n. 17478 di annue lire 635 del 16 febbraro 1863 in Palermo — 3. di n. 18069 di annue lire 900 del 5 marzo 1863 in Palermo — 4. di n. 42126 di annue lire 2450 del 2 novembre 1861 in Firenze — 5. di n. 47556 di annue lire 4465 del 25 marzo 1870 in Palermo — 6 di n. 47557 di annue lire 1180 del 25 marzo 1870 in Palermo — 7. di n. 48332 di annue lire 4465 del 18 luglio 1870 in Palermo — 8. di n. 48333 di annue lire 1985 del 18 luglio 1870 in Palermo; siano intestati in quanto a lire 5425 alla signora Agatina Di Salvo fu Giuseppe, in quanto ad altre lire 5425 alla signora Marianna Di Salvo fu Giuseppe, in quanto ad altre lire 5425 alla signora Francesca Di Salvo fu Giuseppe e le rimanenti lire 205 ai signori Vincenzo, Salvatore, Antonino ed Alfonso Di Salvo, tutti figli ed eredi del suddetto Giuseppe di Salvo, intestatario della rendita come sopra specificata. E tutto ciò ai termini del testamento dello stesso Giuseppe, e dell'atto di divisione rogato fra essi coeredi Di Salvo.

3520 NICOLÒ POMODELEON.

N. 112.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiane di mercoledì 20 agosto p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Pavia avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del tronco della strada nazionale N. 20 *da Piacenza a Genova, compreso fra la Moglia di Confiente ed il Castello di Lozzo in Val di Trebbia, in provincia di Pavia, della lunghezza di metri* 12,323, *per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L.* 471,222 50.

NB. *I prezzi dei lavori tanto a corpo che a misura furono aumentati del* 25 *per* 100 *su quelli del capitolato.*

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte, escluse quelle per persona da dichiararsi, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quello che dalle due aste risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 8 maggio 1872, ammessi dal Consiglio di Stato in sua adunanza del 1º aprile 1873, ed articolo addizionale delli 28 luglio corrente, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma e Pavia.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine di anni 2 successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1º Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2º Esibire la ricevuta di una delle Casse di Tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 15,000.

La cauzione definitiva è di lire 3500 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 8 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato in Roma a Pavia.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 29 luglio 1873.

Per detto Ministero

4008 A. VERARDI Caposezione.

SOCIETÀ ANONIMA

DELLE

STRADE FERRATE ROMANE

Convocazione di adunanza generale straordinaria.

(2ª *Pubblicazione*)

Nella seduta di questo giorno il Consiglio di amministrazione della Società ha presa la seguente deliberazione:

« **Il Consiglio**

„ Visti gli atti giudiciali promossi da alcuni dei possessori delle obbligazioni „ Romane in seguito alla temporaria sospensione del pagamento degli interessi „ scaduti al 1º luglio 1873;

„ Sentite le comunicazioni fattegli dai signori avvocato Carlo Ferraris, Casimiro Favale e Giov. Giacomo Papa a nome di alcuni obbligatarii residenti in „ Torino;

„ Informato dello stadio nel quale attualmente si trovano le trattative tra la „ Commissione nominata dagli azionisti nell'adunanza generale degli 11 marzo „ 1873, ed il nuovo Ministero;

„ Considerando il dovere che gl'incombe, non solo verso gli azionisti, ma pur „ anche verso gli obbligatarii;

„ D'accordo con la suddetta Commissione nominata dagli azionisti nell'adunanza „ generale dell'11 marzo 1873,

„ DELIBERA:

„ Gli azionisti della Società sono convocati in *generale adunanza straordinaria* „ pel dì 18 *settembre prossimo venturo, a mezzogiorno*, presso la sede della Società „ in Firenze per udire il rapporto della Commissione degli azionisti, e deliberare „ intorno alla proposta definitiva per la sistemazione della Società. „

Con altro avviso saranno recati a notizia dei signori interessati il regolamento per la suddetta adunanza, ed i luoghi dove potranno procurarsi i documenti stampati relativi agli affari da trattarsi.

Firenze, 31 luglio 1873.

Il Direttore Generale
G. DE MARTINO.

4074

R. PREFETTURA DI ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO — DIREZIONE GENERALE DELLE CARCERI

PENITENZIARIO DI CIVITAVECCHIA

Lavori di lastrico fra il poligono ed i bagni penali per L. 20,028.

Avviso di miglioria.

Nell'incanto tenutosi oggi pei lavori suindicati si ebbe il ribasso del 20 50 per cento, di guisa che la cifra di L. 20,028 venne portata a L. 15,922 26.

Si rammenta al pubblico che il termine utile per poter presentare un ulteriore ribasso, non inferiore del ventesimo, scade alle ore 12 meridiane del 17 agosto 1873.

Gli offerenti dovranno uniformarsi alle condizioni tutte portate dagli avvisi d'incanto delli 21 giugno e 17 luglio ultimi scorsi.

Roma, li 2 agosto 1873.

4087 *Per l'Ufficio di Prefettura:* C. AVV. PIANI.

Alla Gazzetta d' oggi è annesso un Supplemento contenente Avvisi d'asta ed Annunzi giudiziari.

FEA ENRICO, Gerente. | ROMA — Tip. EREDI BOTTA Via de' Lucchesi, 4.